

SENTENZA

Tribunale sez. I - Rovigo, 04/05/2023, n. 384

**Intestazione**

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
Il TRIBUNALE di ROVIGO  
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati  
dott.ssa Paola Di Francesco - presidente relatore -  
dott.ssa Federica Abiuso - giudice -  
dott. Nicola Del Vecchio - giudice -  
ha pronunciato la seguente

SENTENZA  
nella causa n. 2593/2021 R.G. promossa  
da  
St. Ve. (c.f. (OMISSIS)), rappresentata e difesa dall'avv. Laura  
Massaro, elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa,  
sito a Rovigo, in via Mazzini n. 24/6, giusta procura allegata al  
ricorso;

- ricorrente -

contro  
Mi. Fr. (c.f. (OMISSIS)), contumace;

- resistente -

con l'intervento del  
PUBBLICO MINISTERO  
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio

**Ragioni della decisione**

**In fatto -**

Con ricorso depositato il 13-12-2021, St. Ve. chiedeva che fossero dichiarati cessati gli effetti civili del matrimonio da lei contratto con Mi. Fr. il (omissis) a Ponso (PD), trascritto nei registri dello stato civile di quel Comune al n. (omissis), ed esponeva che:

- dal matrimonio era nata il (omissis) la figlia De.;

- con sentenza depositata in data 7-3-2018 il Tribunale di Rovigo aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi, disponendo l'affidamento condiviso della minore, la collocazione prevalente della stessa presso la madre e l'assegnazione della casa coniugale al Fr., e aveva determinato l'importo del contributo paterno al mantenimento della figlia nella somma di 400,00 euro mensili, oltre alla quota di metà alle spese straordinarie;

- il resistente non aveva conservato alcun legame con la figlia, essendosi disinteressato completamente della stessa, giacché la incontrava assai sporadicamente e non intratteneva con lei regolari contatti telefonici, né aveva mai corrisposto interamente l'assegno disposto dal giudice della separazione, o rimborsato alla ricorrente la quota di metà delle spese straordinarie sostenute nell'interesse di De.;

- a seguito della querela sporta dalla Ve., il resistente era stato condannato dal Tribunale di Rovigo alla pena di due mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 570-bis c.p.;

- successivamente, dato il persistere dell'inadempimento del marito, ella aveva sporto una seconda querela nei suoi confronti;

- alla ricorrente era ignota l'attività lavorativa del coniuge, ma da un'indagine condotta nei confronti di quest'ultimo nel corso del procedimento di separazione era emerso che il Fr. era proprietario di beni immobili e titolare attività commerciali, oltre a detenere una partecipazione in una società inattiva;

- erano ormai decorsi i termini di legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza che vi fosse stata la ripresa della convivenza coniugale.

La ricorrente concludeva pertanto chiedendo l'affidamento esclusivo della figlia e la statuizione dell'obbligo del padre di contribuire al mantenimento della minore mediante la corresponsione di un assegno mensile di 500,00 euro, oltre alla quota di metà delle spese straordinarie, "con specifica previsione di divisione al 50% degli alimenti senza glutine non coperti dal SSN per la minore affetta da celiachia". Domandava, altresì, che fosse disposta la fruizione proprio favore dell'intero ammontare delle detrazioni fiscali inerenti alla figlia con lei convivente.

Disposta la rinnovazione della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza presidenziale, il presidente delegato dava atto all'udienza del 24-5-2022 della mancata comparizione del resistente nonostante la regolarità della notifica e, con ordinanza depositata il 26-5-2022, emetteva i provvedimenti ex art. 4 co. 8 L. 898/1970, con i quali disponeva l'affidamento esclusivo della figlia De. alla ricorrente e dichiarava il Fr. tenuto a contribuire al mantenimento della minore mediante la corresponsione della somma di 200,00 euro mensili, oltre alla quota di metà delle spese straordinarie. Nominava sé stessa

giudice istruttore e fissava l'udienza ex art. 183 c.p.c. alla data del 21-9-2022, stabilendone la trattazione ai sensi dell'art. 16 D.L. 221/2022, convertito dalla L. 15/2022.

Con nota depositata il 16-9-2022, la ricorrente chiedeva l'emissione della pronuncia immediata ex art. 4 co. 12 L. 898/1970 e l'assegnazione dei termini di cui all'art. 183 co. 6 nn. 1), 2) e 3) c.p.c. Il giudice istruttore, con ordinanza resa il 21-9-2022, dichiarava la contumacia di Mi. Fr. e si riservava di riferire al collegio per la decisione sullo status.

Con sentenza non definitiva depositata il 25-9-2022 veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da St. Ve. e da Mi. Fr. e, con ordinanza depositata in pari data, il collegio rimetteva le parti innanzi al giudice istruttore all'udienza del 15-2-2023, assegnando i termini di cui all'art. 183 co. 6 nn. 1), 2) e 3) c.p.c. per il deposito delle memorie.

All'esito dell'udienza 'cartolare' sopra indicata, il giudice istruttore rigettava l'istanza di ammissione delle prove orali formulate dalla ricorrente e disponeva che Agenzia delle Entrate trasmettesse copia della documentazione fiscale relativa al Fr. inerente agli anni di imposta 2021 e 2022. Fissava infine l'udienza di precisazione delle conclusioni alla data del 5-4-2023.

Con ordinanza resa all'esito della trattazione scritta dell'udienza sopra indicata, il giudice istruttore si riservava di riferire al collegio per la decisione e assegnava alla ricorrente il termine di 20 giorni per il deposito della comparsa conclusionale, attesa la contumacia del Fr..

In diritto -

Come osservato, la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio è stata già pronunciata, per cui le questioni da dirimere in questa fase del procedimento hanno ad oggetto

(i) l'affidamento e la collocazione della figlia De., (ii) la determinazione delle modalità di esercizio del diritto di visita paterno e (iii) la misura del contributo del Fr. al mantenimento della minore, che ha ora 15 anni.

In ordine alla prima questione, va osservato che la ricorrente ha allegato che l'ex coniuge si è del tutto disinteressato della figlia, intrattenendo con la stessa solo contatti sporadici, senza offrire alcuna collaborazione al percorso di crescita della ragazza, e ha sostenuto che il Fr. si è costantemente reso inadempiente all'obbligo di corresponsione del contributo al mantenimento ex art. 337-ter c.c. stabilito nella sentenza di separazione n. 175/2018.

Ritiene il collegio l'inadempimento del resistente dell'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia sia senza dubbio provato sulla scorta dell'accertamento contenuto nella

sentenza n. 221/2020, con la quale il Tribunale di Rovigo ha condannato il Fr. alla pena di due mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 570-bis c.p. (doc. 3 della ricorrente) e della sentenza n. 2182/2021 dalla Corte d'Appello di Venezia ove, nel confermare la pronuncia di condanna emessa in primo grado, il giudice del gravame ha accertato il reiterato pagamento solo parziale, da parte del Fr., dell'importo periodico fisso stabilito dal giudice della separazione a carico del predetto e l'integrale mancato pagamento della quota di metà delle spese straordinarie (cfr. doc. 8 della ricorrente, pag. 7).

La ricorrente ha inoltre documentato il persistente inadempimento dell'ex coniuge producendo copia del decreto di citazione diretta a giudizio del resistente emesso in data 7-3-2022 nel secondo procedimento penale instaurato a seguito della querela sporta dalla Ve. nei confronti del resistente, sempre per il reato di cui all'art. 570-bis c.p. (doc. 9 della ricorrente).

Tanto premesso, va richiamato il principio a mente del quale l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, tenuto conto del carattere eccezionale della deroga alla regola dell'affidamento condiviso (cfr. Cass. n. 6535/2019).

La giurisprudenza di legittimità ha tuttavia precisato, in assenza di criteri indicati dal legislatore, che il regime di affidamento ordinario risulta pregiudizievole per l'interesse del minore nel caso in cui il genitore si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori e abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabita stabilmente (così, Cass. n. 26587/2009).

Nel caso di specie, dalla decisione della Corte d'Appello di Venezia (doc. 9 della ricorrente) risulta che il Fr. non ha mai versato l'intero importo di 400,00 euro mensili stabilito dal giudice della separazione dapprima in via provvisoria e urgente, poi con la sentenza n. 175/2018. Infatti, dal marzo 2015 all'aprile 2018 e dal marzo al settembre del 2019 egli ha corrisposto alla Ve. 200-250,00 euro al mese e 350,00 euro nel periodo da maggio ad agosto 2018, provvedendo al pagamento di 6.000,00 euro, ossia di parte delle somme dovute, solo l'11-5-2020, a ridosso dell'udienza del 13-5-2020.

La circostanza che il resistente non abbia instaurato, prima dell'avvio del giudizio di divorzio, un procedimento ex art. 710 c.p.c. diretto a ottenere la riduzione del contributo al mantenimento della figlia, alle cui spese straordinarie non ha mai contribuito, non può che ridondare a danno dello stesso, giacché è anch'essa significativa del disinteresse che il Fr. ha palesato nel corso degli anni rispetto al dovere di adempiere correttamente quanto

meno alle esigenze materiali della minore, seguita solo dalla madre nel percorso scolastico ed educativo, come si evince dal tenore dei messaggi prodotti dalla ricorrente (doc. 14), dai quali risulta che il Fr. non si è mai recato all'interno dell'istituto scolastico della figlia, per parlare con gli insegnanti della stessa, e allerta la minore inviandole fotografie da cui la ragazza dovrebbe desumere che qualcuno si è introdotto nell'abitazione del padre.

Sulla scorta di tali elementi, che univocamente dimostrano l'incapacità del resistente di esercitare la responsabilità genitoriale, il collegio ritiene di disporre, ai sensi dell'art. 337-quater c.c., l'affidamento esclusivo della figlia De. alla Ve., con la quale la minore vive stabilmente sin dall'introduzione del procedimento di separazione personale dei coniugi, ossia dal 2014, attribuendo alla ricorrente la facoltà di prestare in via esclusiva il consenso necessario all'espletamento del percorso scolastico, sportivo e ricreativo della figlia.

In considerazione dell'età della ragazza, che ha compiuto 15 anni, il padre potrà vederla e tenerla con sé previo accordo con la stessa e rispettandone i desideri e gli impegni scolastici e sportivi.

Quanto alla domanda relativa alla determinazione del contributo dovuto dal Fr. ai sensi dell'art. 337-ter c.c., non è inutile richiamare lo stabile indirizzo interpretativo della suprema corte secondo cui, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto (da ultimo, Cass. civ., sez. I, n. 4145/2023).

Dalla dichiarazione dei redditi 2022 e dalla Certificazione Unica 2023 del resistente, acquisite da Agenzia delle Entrate in data 21-3-2023, si evince che il Fr., dipendente di Futura s.r.l.s., ha percepito negli anni di imposta 2021 e 2022 una retribuzione annua netta rispettivamente pari a 10.779,00 euro e a 9.162,94 euro. Il raffronto di tali importi con i redditi percepiti dal resistente negli anni precedenti conduce a ritenere che negli ultimi due anni le retribuzioni del Fr. si sono ridotte, sia pure assestandosi su un livello pressoché equivalente a quello dell'anno d'imposta 2019 (dalle dichiarazioni dei redditi acquisite da Agenzia delle Entrate e dagli estratti contributi acquisiti dall'INPS, si desume infatti che il Fr. è stato posto in CIG dal mese di gennaio al mese di luglio 2021 e ha percepito nel 2020 un reddito netto pari a circa 12.000,00 euro, nel 2019 un reddito netto di circa 9.000,00 euro e nel 2018 un reddito netto di circa 10.000,00 euro).

Tanto dalla sentenza di separazione personale, quanto dalla sentenza di primo grado pronunciata dal giudice penale del Tribunale di Rovigo prodotta dalla ricorrente emerge come siano stati ritenuti del tutto inattendibili i redditi dichiarati dal Fr., che attualmente, pur essendo assunto come dipendente da Futura s.r.l.s., in essa riveste il ruolo di consigliere di amministrazione. Di detta società, che ha chiuso il bilancio al 31-12-2021 con un utile di

esercizio pari a 20.306.00 euro, sono soci Ma. e Fe. Fr., stretti congiunti del resistente, sicché è verosimile che il Fr. svolga in essa un ruolo correlato alla carica di amministratore ma, a meno di ritenere falso l'ultimo bilancio depositato, è parimenti indiscutibile che gli utili prodotti da Futura s.r.l.s. siano modesti. Tuttavia, alla data del 5-7-2022 le ipoteche iscritte sull'immobile costituito in fondo patrimoniale dal Fr. e dalla madre dello stesso, risultano cancellate (doc. 11 della ricorrente), fatta eccezione dell'ipoteca giudiziale iscritta dalla Ve. in data 27-12-2019 in forza della sentenza di separazione personale dei coniugi. Tutte le altre società di cui il Fr. era socio e/o amministratore risultano cancellate da anni, per cui non è ipotizzabile che egli sia dedito ad altre attività d'impresa.

Quanto alla situazione patrimoniale del resistente, si osserva che dai documenti prodotti dalla ricorrente in data 4-4-2023 risulta che il Fr. è titolare della nuda proprietà dell'immobile in passato adibito a casa coniugale, sito a (omissis) (con annesso fabbricato della consistenza di 30 m<sup>2</sup>), nonché di due terreni, anch'essi siti in Borgo Veneto (PD).

La ricorrente, dal canto suo, è proprietaria dell'immobile in cui vive con la figlia e all'udienza presidenziale del 5-4-2022 ha dichiarato di essere socia e amministratore di Maglificio ERREG s.n.c., con una retribuzione annua di 18-20.000,00 euro netti.

La capacità reddituale della Ve., proprietaria dell'immobile in cui vive con la figlia, risulta per tabulas dalla documentazione fiscale dalla stessa prodotta, dalla quale emerge un reddito netto di 23.970,00 euro nell'anno d'imposta 2019, di circa 33.500,00 euro nell'anno d'imposta 2018 e di circa 18.000,00 euro nell'anno d'imposta 2017 (cfr. doc. 6 della ricorrente).

Alla luce di tali risultanze, la domanda della Ve. volta a ottenere un assegno di mantenimento in favore della figlia dell'ammontare di 500,00 euro mensili non può trovare accoglimento, ma si ritiene congruo determinare l'importo del contributo paterno al mantenimento della figlia De., ai sensi dell'art. 337-ter c.c., nella somma di 300,00 euro mensili, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, tenuto conto sia dell'attribuzione dell'intero importo dell'assegno unico e universale alla Ve., come più avanti si dirà, sia dell'obbligo di Mi. Fr. di sostenere in ragione della quota di metà le spese straordinarie della stessa, come di seguito indicate:

spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:

a) visite specialistiche prescritte dal medico curante; b) cure dentistiche presso strutture pubbliche; c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale; d) ticket sanitari; alimenti senza glutine non erogati dal SSN;

spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:

a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche; b) cure termali e fisioterapiche; c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale; d) farmaci particolari;

spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:

a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici; b) libri di testo e materiale di corredo scolastico per l'inizio anno dell'anno scolastico; c) visite di istruzione organizzate dalla scuola senza pernottamento; d) trasporto pubblico;

spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:

a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati; b) corsi di specializzazione; c) visite di istruzione organizzate dalla scuola senza pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private;

e) alloggio presso la sede universitaria; f) mensa;

spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:

a) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;

spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:

a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature; b) viaggi e vacanze.

Come anticipato, l'assegno unico universale erogato dall'INPS sarà percepito interamente dalla ricorrente, quale genitore affidatario della minore De. Fr., in virtù del disposto dell'art. 6 co. 4 d.lgs. 230/2021, a mente del quale "In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario".

In forza della regola posta dall'art. 91 c.p.c., le spese di lite, liquidate in 5.562,00 euro per compensi, oltre al rimborso forfettario del 15% e agli oneri fiscali e previdenziali, sulla scorta dei parametri previsti dal d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022, per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità, sono poste a carico del resistente.

p.q.m.

definitivamente decidendo nella causa n. 2593/2021 R.G. promossa da St. Ve. nei confronti di Mi. Fr., con l'intervento del Pubblico Ministero,

- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da St. Ve. e da Mi. Fr. il (omissis);
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 L. 898/1970;
- dispone l'affidamento esclusivo di De. Fr. alla madre, con collocazione della minore presso la residenza della stessa, e attribuisce a St. Ve. la facoltà di prestare in via esclusiva il consenso necessario ai fini dell'espletamento del percorso scolastico, sportivo e ricreativo della figlia;
- dispone che il padre, Mi. Fr., possa vedere e tenere con sé la figlia previo accordo con la minore, rispettando i desideri e gli impegni scolastici e sportivi della stessa;
- dichiara Mi. Fr. tenuto a corrispondere a St. Ve., entro il giorno 5 di ogni mese e con decorrenza dalla domanda giudiziale (13-12-2021), a titolo di contributo al mantenimento della figlia, la somma di € 300,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre alla quota di metà delle spese straordinarie, analiticamente indicate nella motivazione della presente sentenza, che qui si richiama;
- dispone che l'assegno unico universale erogato dall'INPS sia percepito interamente da St. Ve., quale genitore affidatario in via esclusiva della minore De. Fr., con decorrenza dalla data della domanda giudiziale (13-12-2021);
- condanna Mi. Fr. al pagamento, in favore di St. Ve., delle spese processuali, liquidate nella somma di 5.562,00 euro per compensi, oltre al rimborso forfettario del 15% e agli oneri fiscali e previdenziali.

Rovigo, 2 maggio 2023

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 4 MAG. 2023.